

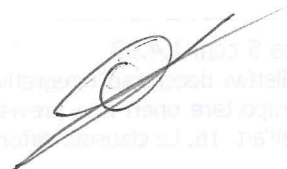
**COMUNE
DI
ZUBIENA**
(Provincia di Biella)

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AZIENDALE
PARTE ECONOMICA ANNO 2010**

Stipulato il...17-05-2012

Parere del revisore il...12-07-2012

Firmato il...18-07-2012

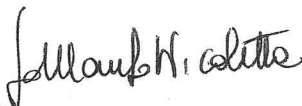


art. 1¹
Costituzione della delegazione trattante

La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, è così composta:

- Per la parte pubblica:

- Segretario Comunale Dr.ssa **LO MANTO Nicoletta** Presidente
- **CARBE'** Dr **Sebastiano** - Vice Segretario in qualità di membro



- Per la parte sindacale:

1) I componenti della rappresentanza sindacale unitaria:

Sig. **GRIECO GIOVANNI**

2) I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

Dr. Edoardo GARBACCIO

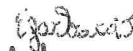
Sig. Mario PAONESSA

Sig. Giovanni COMOGLIO

(CISL FP)

(CGL FP)

(DICCAP)



¹ Art 4 comma 5 ccnl 1.4.99

I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

art. 2²

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo s'intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:

- sia firmato, per la parte sindacale, delle OO.SS. firmatarie del CCNL (*partecipante alle trattative*) e dalle RSU.
- sia firmato dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

In tale quadro gli articoli successivi costituiscono valore di pre-contratto tra le parti, unitamente a tutti gli allegati connessi, dal momento della sigla su tutta la parte concordata.

² Art 5 ccnl 1.4.99

1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio."



art. 3
Vigenza del contratto³

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato è valido per tutta la vigenza del CCNL, comunque per l'esercizio finanziario 2010. Inoltre, conserva la sua efficacia anche dopo tale data e fino alla stipula di un nuovo CCID.

Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Sono definite, con apposito accordo annuale, le somme relative alla costituzione e alle modalità d'erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (artt. 15 e 17 del CCNL 1.4.99 e artt. 31 e succ. del CCNL 22/01/2004) secondo i criteri previsti nel presente CCIA.

Le parti si riservano di riaprire il confronto ogni qualvolta intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

Si stabilisce inoltre che, qualora il nuovo CCNL 2010/2012 parte economica, preveda incrementi del Fondo per il Salario Accessorio riferiti all'anno 2010, il predetto Fondo verrà integrato e/o modificato sulla base di quanto previsto dal predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

³ Art. 4 CCNL 1.4.99 materie di contrattazione:

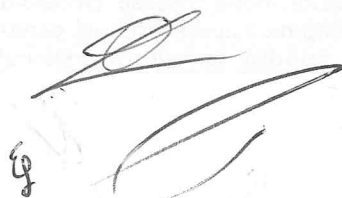
- a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
- b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2, lett. a);
- c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
- d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
- g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22;
- l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 35 del D.Lgs. 29/93;
- m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

LAVORO STRAORDINARIO

art. 4

Lavoro straordinario

1. Viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario ammontanti per l'anno 2010 a **€. 0,00**
2. L'Amministrazione s'impegna a fornire, alla fine d'ogni semestre, entro il 30° giorno del mese successivo, la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per settori, indicando quali ore saranno liquidate e quali ore siano o saranno recuperate da parte del personale dipendente. La liquidazione dello straordinario avverrà con liquidazione semestrale nel mese successivo a quello del monitoraggio.
3. Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di questo istituto contrattuale.
4. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile del settore o del capo servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso, in tal caso lo straordinario costituisce obbligo di prestazione .
5. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, l'Amministrazione procederà ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.
6. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 1 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 15 del CCNL.
7. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del CCNL 1/04/1999. Tali risorse sono a carico dell'Ente e se non utilizzate non costituiscono economie del fondo di cui al comma 6 del presente articolo⁴.



5

**FINANZIAMENTI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E PER LA PRODUTTIVITA'**
art. 5

**Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività ANNO 2010**

COSTITUZIONE FONDO anno 2010 FONDO UNICO CONSOLIDATO (stabile)	Anno
	2010
	3.957,58
Lettera d) primo comma art. 15	
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	
Lettera e) primo comma art. 15	
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, . 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)	
Lettera g) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99	
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995 (stabile)	2.125,74
Lettera h) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99	
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 (stabile)	504,06
Lettera k) primo comma art. 15	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	
Secondo comma art. 15	
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza). (variabile)	€ 1.163,06
Quinto comma art. 15	
In caso di incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio (D3)	
Quinto comma art. 15	
In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE VARIABILE	

LEGATA AI NUOVI SERVIZI	
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1	
Integrazione M.S. 1999 (stabile)	1.079,38
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2	
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	
ART 32 c1. CCNL 16.10.03	
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.(stabile)	993,12
ART 32 c2. CCNL 16.10.03	
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,50% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001. (stabile)	800,91
Art.4 comma 1 ccnl 9.05.2006	
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 , incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,50 % del monte salari dell'anno 2003 , esclusa la quota relativa alla dirigenza. (stabile)	1.276,39 confluiscono nel fondo unico consolidato
Art. 5 ccnl 05.10.2001	
Integrazione 2% M.S. 1999 CCNL 14/09/2000 (stabile)	1.962,51
ART 32 c7. ccnl 16.10.03	
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).	confluiscono nel fondo unico consolidato
Dichiarazione congiunta n. 14 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22/01/2004	
Quote retribuzioni di posizioni economiche, per la parte a carico del bilancio acquisite al fondo(CAT. B/C/D) (variabile)	369,85
Art.8 comma 2 ccnl 11.4.2008	
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% , a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 , incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,60 % del monte salari dell'anno 2005 , esclusa la quota relativa alla dirigenza. (stabile)	769,72 confluiscono nel fondo unico consolidato
TOTALE FONDO	€ 15.002,32

Risparmi della disciplina straordinario anno precedente (2009)	€ 939,19
Risparmi del fondo anno precedente	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO FONDO	€ 15.941,32

fondo straordinario art.14 comma 1	
stanziato	€ 0,00
erogato	€ 0,00
economia che andrà ad impinguare il fondo anno 2011	€ 0,00

UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA POLITICA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

art. 6

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ANNO 2010

Dettaglio per singola voce

Turno

E' l'attività collegata ad un servizio con durata pari o superiore a 10 ore giornaliere, con rotazione settimanale.

Eventuali rotazioni inferiori alla settimana, dovute a esigenze straordinarie ed eccezionali di servizio, non fanno perdere il diritto d'indennità di turno.

1. Importo annuo: **€. 0,00**

Rischio

E' l'esposizione continua e diretta al contatto con sostanze chimiche e biologiche, ovvero come da piano di valutazione dei rischi ai sensi della Legge 626/94, nonché i lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico, e l'attività dei conduttori di macchine complesse.

2. Importo annuo: **€. 720,00**

INDENNITÀ DI RISCHIO			
DIPENDENTI	IMPORTO ANNUO	MESI	SPESA €
COLL. AREA TECNICA MANUTENTIVA	360,00	12	360,00
COLL. AREA TECNICA MANUTENTIVA	360,00	12	360,00
TOTALE			720,00

Disagio

Si considera l'indennità di disagio come quell'indennità specifica rivolta a remunerare singole situazioni lavorative che comportino difficoltà di adattamento rispetto alle normali mansioni correlate al profilo professionale.

3. Importo annuo: €. **487,12**

INDENNITÀ DI DISAGIO			
DIPENDENTI	IMPORTO ANNUO	MESI	SPESA €
1	243,56	12	243,46
1	243,56	12	243,46
TOTALE			487,12

Particolari Posizioni di Responsabilità

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 e all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/2004, può essere determinato esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo compresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica. Importo annuo: €. **1.800,00**

In relazione alle caratteristiche organizzative dell'ente vengono individuate le seguenti posizioni di lavoro alle quali sono attribuite specifiche responsabilità:

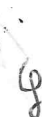
INDENNITÀ DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ			
DIPENDENTI	IMPORTO ANNUO	MESI	SPESA €
1 ISTR.AN.	1.800,00	12	1.800,00
TOTALE			1.800,00

Tutte le somme, relative alle specifiche sopra elencate eventualmente non erogate, andranno ad incrementare il Fondo A

Reperibilità

E' l'attività di rientro in servizio, entro 30 minuti, su chiamata per svolgere un intervento d'emergenza.

Il rientro in servizio determina il pagamento straordinario e la perdita dell'indennità di reperibilità.


Maneggio Valori

Si riconosce tale indennità nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera (da 0,52 a 1,55 €/giorno) quando l'importo di denaro maneggiato durante l'anno è pari o superiore a 250 volte la misura stabilita contrattualmente per l'indennità.

4. Importo annuo: **€. 0,00**

Indennità specifiche disposizioni di Legge

Quota del fondo destinata a compensi per incentivare attività e prestazioni che specifiche norme di Legge prevedono per determinate categorie di personale: **€ 0,00**

Indennità di Comparto

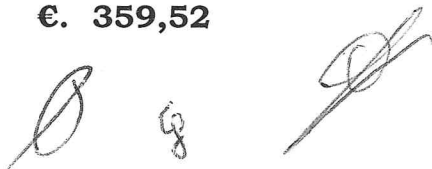
La somma a carico del Fondo anno 2010, in base ai criteri di cui all'art. 33 del CCNL 22-01-04 e dalla Tabella D del medesimo CCNL, ammonta a **€. 2.412,36**

Indennità di Comparto 2010					
Dipendenti	Categoria	Mesi lavorati	Importo mensile 2003	Importo mensile 2004	Importo annuo
			Colonna (2)	Colonna (3)	€uro
2	B	12	6,00	29,58	853,92
1	C	12	7,01	34,45	497,52
1	C	12	7,01	34,45	497,52
1	D	12	7,95	39,00	563,40
TOTALE					2.412,36

Le somme del presente capitolo eventualmente non erogate andranno ad incrementare il Fondo A.

Produttività Individuale e Collettiva

Compensi per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi
€. 359,52



La somma, pari a € 359,52 , verrà ripartita tra tutti i dipendenti secondo la metodologia di seguito riportata.

1. Tutti i servizi ed uffici definiranno i piani d'attività che dovranno interessare l'insieme dei dipendenti.
2. Il sistema di incentivazione del personale si effettuerà sulla base della metodologia sintetizzata nell'allegata tabella "C", utilizzando le schede D1) D2) D3) D4) D5). Per quanto concerne la valutazione delle assenze da considerare presenze in servizio ai fini dell'erogazione del premio di produttività si conviene quanto segue: sono considerate presenze, astensione obbligatoria per maternità (compresa la maternità anticipata), le ferie e le festività soppresse, i permessi retribuiti di cui all'art. 19 del CCNL 6/07/95, i riposi compensativi, le missioni, i permessi sindacali e le assemblee sindacali, e le altre assenze disciplinate da apposite disposizioni (donazione sangue, elezioni a cariche amministrative e politiche, partecipazione ai seggi in occasione di consultazioni politiche, amministrative, referendum, ecc. assenze Legge 104/92). Per ogni valutazione sarà possibile proporre ricorso con contraddittorio, entro 10 giorni dal ricevimento della scheda di valutazione, ad una commissione composta dai Responsabili di Settore (escluso quello interessato al ricorso) e dal Segretario Comunale, da parte dei soggetti interessati anche assistiti dalla OO.SS. a cui conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
3. Tutti i piani di lavoro, i programmi ecc. nonché le rispettive valutazioni sono portati a conoscenza della delegazione sindacale secondo le procedure dell'informazione.
4. Oltre alle valutazioni finali, nel corso dell'esercizio saranno effettuate le seguenti valutazioni intermedie: almeno una ogni sei mesi nelle quali i responsabili sono tenuti ad indicare gli scostamenti rispetto agli obiettivi e le indicazioni operative per prevenire e correggere eventuali risultati non completamente positivi e insoddisfacenti.
5. Ogni dipendente è portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano individualmente e quelle relative al gruppo o servizio di riferimento in modo chiaro e completo e avrà diritto di averne copia. La presa visione sarà verificata tramite la sottoscrizione da effettuarsi sotto la responsabilità del responsabile di servizio o ufficio.
6. Durante l'anno ed entro il mese di maggio di ogni esercizio verrà effettuata una verifica dell'applicazione dell'accordo in particolare per quanto riguarda l'effettiva definizione dei programmi di produttività e la corretta applicazione delle metodologie di valutazione.

Le parti convengono, che il premio incentivante la produttività verrà corrisposto entro il mese di GIUGNO dell'anno successivo a quello di riferimento.

Requisiti per la Progressione Economica Orizzontale per la durata del CCIA

Il Fondo per il finanziamento degli incrementi retributivi connessi alle **progressioni economiche orizzontali**, già realizzate negli anni precedenti, ammonta complessivamente a: **€ 9.295,13.**



Per l'anno 2010 vengono previste 2 P.E.O. per un complessivo importo di € 866,94.

I criteri applicativi di selezione per la progressione orizzontale sono riportati nel dettaglio nelle allegate tabelle B1) B2) B3) B4), comprensive del punteggio assegnabile e del peso dello stesso, pertanto facenti parte integrante e sostanziale del presente accordo. Si conviene altresì, di stabilire che la progressione avverrà solo nel caso in cui i dipendenti valutati abbiano conseguito un punteggio MEDIO non inferiore a 6/10.

Le procedure inerenti l'assegnazione dei passaggi economici sono le seguenti: per ogni tipologia di passaggio sarà effettuato un avviso pubblico interno all'ente, del quale verrà data comunicazione a tutti i dipendenti mediante circolare di servizio nel quale saranno specificati i titoli richiesti e/o valutabili, l'eventuale modello di curriculum, la data entro la quale deve essere presentata la domanda e la documentazione integrativa (nel caso in cui tutte le posizioni siano considerate d'ufficio va indicato il termine entro il quale presentare la documentazione integrativa).

Le parti concordano sin d'ora che alla selezione per la progressione economica orizzontale all'interno delle categorie saranno ammessi i dipendenti di ruolo, appartenenti alle categorie sopra elencate, che avranno maturato nell'ANNO 2010 almeno DUE anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale viene effettuata la selezione.

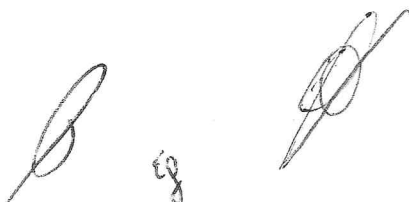
L'esame della documentazione sarà effettuato dal responsabile dei servizi dei vari settori con il controllo e la supervisione del Segretario Comunale entro 30 giorni dalla scadenza

La pubblicazione delle graduatorie sarà resa pubblica secondo le seguenti modalità, affissione all'albo pretorio per otto giorni durante i quali ogni dipendente potrà prendere visione di tutti gli atti relativi alla procedura interessata.

Viene stabilito il termine di 10 giorni entro il quale il dipendente, anche assistito dalle OO.SS. A cui conferisce mandato, potrà presentare ricorso interno alla stessa commissione prevista per la produttività, prima di attivare le eventuali normali procedure di contenzioso; l'Amministrazione avrà 10 giorni di tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche.

Nell'avviso pubblico saranno specificati inoltre i criteri e la metodologia di valutazione comprensivi della suddivisione dei punteggi. Prima dell'attivazione delle selezioni, gli avvisi vengono inviati alla delegazione sindacale per la necessaria informazione preventiva.

Le somme del presente capitolo eventualmente non erogate andranno ad incrementare il Fondo A.



art. 7
Norme finali

Il presente contratto decentrato integrativo parte economica 2010 integra gli accordi precedentemente sottoscritti. Per quanto non contenuto nel presente accordo si rinvia ai contratti integrativi precedenti e al CCNL.

In data 18-07-2012 presso la sede del Comune di Zubiena, a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo (parte economica 2010) per personale del comparto le delegazioni trattanti composte da :

PER LA PARTE PUBBLICA:

Segretario Comunale **Dr.ssa Nicoletta Lo Manto**

Presidente 

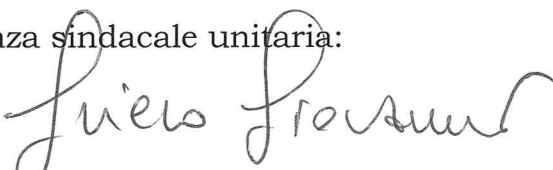
Dr. Carbè Sebastiano - Responsabile del Servizio Segreteria

PER LA PARTE SINDACALE:

- Per la parte sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria:

Sig. **GRIECO GIOVANNI**



I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

Dr. Edoardo GARBACCIO

(CISL FP)



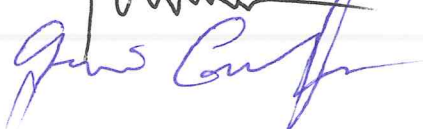
Sig. Mario PAONESSA

(CGL FP)



Sig. Giovanni COMOGLIO

(DICCAP)



Hanno siglato il presente contratto decentrato integrativo per l'annualità economica 2010